



LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

prevenire è vivere

SEDE CENTRALE

LILT

Sede Centrale - Roma

2013U0002604 I/1

03/09/13



RACCOMANDATA A.R.

14751180099-0

Spett.le

Direzione Generale Ricerca Sanitaria e
Biomedica e della Vigilanza Enti
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

Si comunica che in data odierna si è tenuto il Consiglio Direttivo Nazionale LILT che ha fissato per giovedì 26 e venerdì 27 settembre p.v. la data per la elezione degli Organi Centrali della LILT, secondo quanto previsto dall'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106.

All'unanimità i 15 componenti il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT hanno approvato l'allegato Regolamento per la relativa elezione degli Organi Centrali della LILT.

Con i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Schittulli

Regolamento per l'elezione del Presidente nazionale e dei tre componenti del Consiglio direttivo nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), con sede in Roma.

TITOLO I

Regolamento per il rinnovo del Presidente nazionale e di tre componenti il Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali relative all'elezione del Presidente nazionale e dei tre componenti il Consiglio direttivo nazionale (di seguito C.D.N.), da parte dell'Assemblea dei Presidenti e Commissari delle Sezioni provinciali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (di seguito LILT), in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

TITOLO II

Adempimenti preliminari da parte della Sede centrale della LILT

Articolo 2

1. Il Presidente nazionale convoca, a mezzo lettera raccomandata a.r. o mezzi equipollenti (ad es. e-mail, fax, posta certificata), da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, i Presidenti ed i Commissari delle Sezioni provinciali della LILT.

2. La lettera di convocazione dovrà contenere, altresì, il luogo e l'ora della riunione per le elezioni di cui al precedente articolo 1.

TITOLO III

Costituzione dell'Assemblea, funzioni del Segretario, costituzione dell'Ufficio elettorale e relativi compiti

Articolo 3

1. L'Assemblea dei Presidenti e dei Commissari delle Sezioni provinciali (di seguito Assemblea), è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno di essi, come risultanti dall'apposito elenco fornito dal Direttore generale della LILT.

2. I Presidenti o i Commissari di cui al precedente comma 1, in caso di impossibilità a partecipare alle elezioni, possono farsi rappresentare a mezzo di delega autocertificata, da un socio della stessa Sezione provinciale di appartenenza.

3. La verifica della regolare costituzione e validità dell'Assemblea è demandata al Direttore generale della LILT .

Articolo 4

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore generale della LILT e, in caso di assenza giustificata o di impedimento dello stesso, le relative funzioni sono assolve dal dipendente di ruolo della LILT più elevato in grado.

2. Al Segretario dell'Assemblea è, altresì, attribuito il compito di redigere e sottoscrivere il verbale relativo allo svolgimento delle elezioni.

3. E' fatta salva, comunque, la possibilità che parte di dette funzioni possano essere delegate ad altro dipendente di ruolo della LILT.

Articolo 5

1. Il Segretario dell'Assemblea, alla data e all'ora fissati, presso il luogo indicato nella lettera di convocazione, procede all'appello dei Presidenti e dei Commissari delle Sezioni provinciali presenti o dei loro delegati per la constatazione della regolare costituzione e validità dell'Assemblea stessa in rapporto al numero dei partecipanti.

2. L'Assemblea, constatata la regolare e valida costituzione della stessa da parte del Segretario, procede all'elezione del Presidente della stessa e di tre scrutatori, tutti componenti dell'Assemblea medesima, che costituiscono l'Ufficio elettorale, che dovrà sovraintendere a tutte le operazioni per le elezioni del Presidente nazionale e dei tre membri del Consiglio direttivo nazionale della LILT .

3. L'Ufficio elettorale dovrà, in particolare:

- presiedere a tutte le operazioni attinenti al seggio elettorale
- procedere alla validazione delle schede elettorali, mediante apposizione del timbro della LILT e della sottoscrizione delle stesse da parte del Presidente dell'Assemblea di cui al precedente comma 2;
- procedere allo spoglio delle schede;
- curare la registrazione dei voti e provvedere alla sottoscrizione ed alla raccolta degli atti da allegare ai verbali attestanti il risultato delle votazioni;
- assolvere ad ogni altra incombenza connessa ai compiti propri del seggio elettorale.

TITOLO IV

Presentazione delle candidature e modalità per l'elezione del Presidente nazionale

Articolo 6

1. Sono eleggibili a Presidente nazionale i soci iscritti alla LILT da almeno dieci anni, di riconosciuta competenza e professionalità, documentata attraverso la presentazione di curricula.

2. La candidatura alla carica di Presidente nazionale, accompagnata da relativo curriculum e sostenuta da almeno trenta elettori in rappresentanza di tutte e tre le circoscrizioni, così come individuate al successivo articolo 10, comma 1, del presente regolamento, deve essere presentata all'Ufficio elettorale di cui al precedente articolo 5, comma 2, lo stesso giorno fissato per l'elezione.

3. Ciascun elettore non potrà sottoscrivere più di una candidatura, pena la nullità della stessa.

4. I requisiti di validità della candidatura sono vagliati dal Presidente dell'Assemblea che dà lettura dei curricula presentati dai candidati.

Articolo 7

1. L'espressione del voto avviene a scrutinio segreto, mediante iscrizione del nominativo del candidato prescelto sulla scheda elettorale precedentemente timbrata e validata dal Presidente dell'Assemblea.

2. Le schede elettorali sono inserite, a cura dell'elettore, in un'apposita urna sigillata.

Articolo 8

1. Il Presidente dell'Assemblea, ultimate le operazioni di voto procede, alla presenza degli scrutatori ed a quella eventuale dei componenti dell'Assemblea, all'apertura dell'urna contenente le schede elettorali, legge i nominativi riportati nelle schede medesime, rende noti i risultati e proclama Presidente nazionale il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2. Qualora più candidati abbiano riportato lo stesso numero di voti validi, risulta eletto il candidato più anziano di età.

3. Il Presidente nazionale eletto, ove ricopra al momento dell'elezione la carica di Presidente o di Commissario sezionale, decade, contestualmente all'accettazione della nuova carica, da quella precedentemente ricoperta.

TITOLO V

Elezione dei componenti del Consiglio direttivo nazionale

Articolo 9

1. Le operazioni elettorali per l'elezione dei componenti del C.D.N. hanno luogo entro ventiquattro ore successive all'elezione del Presidente Nazionale.

Articolo 10

1. Sono eleggibili a componenti del C.D.N. tre Presidenti delle Sezioni provinciali della LILT, che abbiano ricoperto tale carica per almeno un mandato, garantendo sia l'equilibrio di genere sia la rappresentatività di tutto il territorio nazionale, così riportata:

- circoscrizione dell'Italia settentrionale (comprendente le Regioni: Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle d'Aosta e Veneto);
- circoscrizione dell'Italia centrale (comprendente le Regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria),
- circoscrizione del mezzogiorno d'Italia (comprendente le Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Articolo 11

1. L'elezione dei tre membri del C.D.N., avviene a scrutinio segreto mediante apposita scheda elettorale, timbrata e vidimata dal Presidente dell'Assemblea di cui al precedente articolo 5, previa presentazione delle candidature, con relativo curriculum, all'Ufficio elettorale, lo stesso giorno fissato per l'elezioni.

2. Gli elettori potranno scrivere sulla scheda elettorale fino ad massimo di tre nominativi e in tal caso uno di essi deve essere necessariamente di genere femminile, pena la nullità del voto.

3. Gli elettori potranno esprimere il proprio voto esclusivamente in favore di candidati di cui alle circoscrizioni di appartenenza, così come individuate al precedente articolo 10 e ciò al fine di assicurare nell'ambito del C.D.N. la rappresentanza di tutto il territorio nazionale.

4. Le schede elettorali sono inserite, a cura dell'elettore, in apposite urne sigillate, una per ciascuna circoscrizione così come individuate nel precedente articolo 10.

5. Ultimate le operazioni di voto il Presidente dell'Assemblea procede, alla presenza degli scrutatori ed a quella eventuale degli elettori, all'apertura, una per volta, delle urne contenenti le schede elettorali, legge i nominativi riportati sulle schede elettorali, rende noti i risultati dell'elezione e proclama eletto, per ciascuna circoscrizione, chi ha ottenuto nell'ambito della circoscrizione di appartenenza il maggior numero di voti.

6. A tutte le operazioni per le elezioni dei componenti del C.D.N. presiede l'Ufficio elettorale nella stessa composizione e con i compiti di cui al precedente articolo 5.

7. In caso di parità di voti tra più candidati risulterà eletto, nell'ambito della circoscrizione di appartenenza, il più anziano di età.

TITOLO VI

Proclamazione degli eletti al Consiglio direttivo nazionale e termine delle operazioni elettorali

Articolo 12

1. Al termine delle operazioni di controllo relative alle elezioni dei componenti del C.D.N., il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato dello scrutinio risultante dalle apposite schede, ne cura la certificazione nel verbale delle operazioni elettorali e proclama gli eletti.

2. I Consiglieri nazionali eletti, qualora, per qualsiasi causa, dovessero decadere dalla carica, saranno sostituiti, per il rimanente periodo di mandato, dai soci non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ambito della circoscrizione di appartenenza.